Codice A1816B

D.D. 22 aprile 2021, n. 1086

P.I. 6700 - CNSC239 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di Scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) - Richiedente: Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58 - Autorizzazione e approvazione bozza disciplinare concessione.



ATTO DD 1086/A1816B/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6700 – CNSC239 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di Scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) – Richiedente: Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58 – Autorizzazione e approvazione bozza disciplinare concessione.

In data 26/03/2021 con nota prot. n. 15293/A1816B la Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marta Begliatti, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

• realizzazione scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) (C.T. al Fog. 15, particella 276)

Con nota prot. n. 16390/A1816B del 01/04/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte Mondovì (pubblicazione n. 250/2021 dal 02/04/2021 al 17/04/2021) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Lurisia.

Determinato il canone annuo in Euro 188,00 (centoottantotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

## determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58 a realizzare lo scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'inserimento della tubazione di scarico nella scogliera esistente dovrà essere eseguito ripristinando la stabilità della scogliera e, se del caso, la sezione di deflusso del torrente;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la

- colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno** a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- i. <u>il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori,</u> al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché <u>il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori</u>; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare <u>dichiarazione del Direttore dei lavori</u> attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- j. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- k. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- o. qualora siano previsti lavorazioni accedendo all'alveo, il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori stessi dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima

dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.]

- 2 di concedere alla Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con la realizzazione dello scarico acque assimilabili a bianche sul torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- 3 di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4 di accordare la concessione per la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/20nn, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- 5 di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centoottantotto/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
- 6 di determinare l'ammontare del versamento del canone demaniale riferito all'anno 2021, la costituzione della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale/fidejussione bancaria/assicurativa di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione] e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;
- 7 di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centoottantotto/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- 8 di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2021].

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE	
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste, Protezione Civile,	
Trasporti e Logistica	
Settore Tecnico Regionale di Cuneo	
Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –	
CNSC239	
Rep. n° del	
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale	
per la realizzazione di la realizzazione di Scarico acque assimilabili a bianche sul torrente	
Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN).	
Richiedente: Soc. Lurisia Srl, con sede legale in Roccaforte Mondovì, Frazione Lurisia, via	
Terme 58 .(C.F./P. IVA 80011510049 - 00924940042) nella persona di Nadia Marchisio, nata	
a Mondovì il 16/06/1967.	
Art. 1- Oggetto del disciplinare.	
Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data	
06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la	
concessione demaniale per la realizzazione di Scarico acque assimilabili a bianche sul	
torrente Lurisia, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN) presso i lotti censiti al C.T. al	
Fog.15 particella 276, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del	
presente disciplinare.	
La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o	
amministrazione.	
Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.	
ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità	
indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare,	

subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. nnnn/A1816A del	
gg/mm/aaaaa di autorizzazione idraulica.	
Art. 3 – Durata della concessione.	
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per	
anni nove e pertanto con scadenza al 31 dicembre 2029. L'Amministrazione regionale si	
riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in	
qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina	
idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il	
concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della	
concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui	
all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo	
della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi	
prima della scadenza.	
.Art. 4 – Obblighi del concessionario.	
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto	
ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e	
da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà	
l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e	
pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per	
effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare	
o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi	
dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i Il concessionario, qualora alla scadenza	
della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e	
provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei	
luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica	
1405, 121114 125tatido la necessita di espressa autorizzazione den autorità idiadirea	

competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere	
all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna	
per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.	
Art. 5 – Canone.	
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di	
concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il	
canone annuo è fissato nella misura di Euro 188,00 (centoottantotto/00). Il mancato	
pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione	
regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi	
legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come	
termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi	
superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento	
maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a	
quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto	
versamento.	
Art. 6 – Deposito cauzionale.	
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla	
prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 376,00	
(trecentosettantasei/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato,	
ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte,	
dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla	
concessione stessa.	
Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)	
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla	
prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00). La fidejussione sarà svincolata su richiesta	
dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in	
tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti	
dalla concessione stessa.	
Art 7 – Spese per la concessione.	
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del	
concessionario.	
Art. 8– Norma di rinvio.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque	
subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.	
Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.	
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio in Roccaforte	
Mondovì, Frazione Lurisia, via Terme 58 .(C.F./P. IVA 80011510049 – 00924940042).	
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo	
per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.	
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.	
Cuneo lì,	
Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente	
IL DIRIGENTE DI SETTORE	
(Arch. Graziano VOLPE)	
ar/br	